

Deliberazione Giunta Regionale 28 dicembre 2016 n. 1604

Nuova disciplina dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario". Preadozione nuovo regolamento regionale e adempimenti conseguenti.

(Umbria, BUR 11 gennaio 2017, n. 2, S.O. n. 2)

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: ""Nuova disciplina dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario". Preadozione nuovo regolamento regionale e adempimenti conseguenti" e la conseguente proposta dell'assessore Luca Barberini;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il Reg. reg. 7 aprile 2015, n. 3 ""Requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale)";

Vista la Delib.G.R. n. 1565 del 21 dicembre 2015 "Attuazione della Delib.G.R. 1198 del 19 ottobre 2015 in materia di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario";

Vista la Delib.G.R. 1632 del 29 dicembre 2015 "Recepimento Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Governo, le Regioni e le Province autonome in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie (Rep. n. 32/CSR del 19 febbraio 2015)";

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge;

Delibera

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. Di preadottare la bozza di regolamento regionale "Nuova disciplina dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario" allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
2. Di adottare la disciplina transitoria di cui all'allegato 2 al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, nelle more della definitiva adozione del regolamento;

3. Di dare atto che tutti i soggetti temporaneamente abilitati all'esercizio delle attività, sia quelli indicati nella Delib.G.R. 1635/2015 e quelli che saranno temporaneamente autorizzati ai sensi della disciplina transitoria, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento dovranno adeguarsi agli standard che saranno approvati e presentare istanza con le modalità che saranno approvate;

4. Di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del presente atto.

Allegato

Documento istruttorio

Oggetto: "Nuova disciplina dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario". Preadozione nuovo regolamento regionale e adempimenti conseguenti

In data 7 aprile 2015 con Reg. reg. n. 3 venivano disciplinati le procedure ed i requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento all'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18, oggi articolo 104 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali".

Con atto n. 1565 del 21 dicembre 2015 la Giunta regionale dava attuazione della Delib.G.R. 1198 del 19 ottobre 2015 in materia di Trasporto sanitario e prevalentemente sanitario disponendo:

- Di confermare la volontà di procedere ad una revisione del Reg. reg. 7 aprile 2015, n. 3 già espressa nella propria precedente deliberazione 1198 del 19 ottobre 2015, dando mandato alla Direzione Salute e coesione sociale di attuare quanto già in essa disposto;
- Di prendere atto delle istanze presentate dagli Enti di cui all'allegato 1 al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, dando atto che i soggetti in esso elencati - che già svolgono l'attività di trasporto nel territorio regionale mediante rapporto contrattuale e/o convenzionale con le Aziende del SSR - possano continuare la propria attività fino all'entrata in vigore del regolamento regionale novellato e secondo quanto nel medesimo sarà disposto.

Inoltre con Delib.G.R. 1632/2015 è stata recepita dalla Regione Umbria l'Intesa CU del 19 febbraio 2015 in materia di adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie che nel prendere atto del Tavolo per la Riforma dell'accreditamento TRAC, procede, tra l'altro, a disciplinare in maniera innovativa l'assetto delle competenze in materia di rilascio del provvedimento di accreditamento disponendo la istituzione a livello regionale di un Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale terzo ed indipendente dall'Autorità regionale deputata al rilascio del provvedimento di accreditamento. Tale nuovo assetto influisce anche sul tema dei trasporti.

Il Servizio ha provveduto a predisporre una bozza di nuovo regolamento che potesse far fronte alle problematiche segnalate e che nel contempo tenesse in conto delle specificità del settore dei trasporti sanitari e prevalentemente sanitari.

Il presente atto propone alla Giunta regionale la preadozione del nuovo regolamento che sarà portato nelle apposite sedi concertative con tutti gli interessati e una disciplina transitoria che dia la possibilità ai soggetti che intendono esercitare attività di trasporto, anche in convenzione, di essere abilitati a tale attività in maniera provvisoria garantendo il rispetto dei nuovi requisiti, fermo restando che come i soggetti di cui alla Delib.G.R. 1635/2015, gli stessi dovranno procedere alla presentazione della istanza di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento secondo quanto sarà rispettivamente disciplinato con le regolamentazioni definitive in materia.

Una soluzione di tal fatta, garantisce sia i soggetti che rientrano nell'applicazione della Delib.G.R. 1635/2015 per i quali resta fermo che possono continuare a svolgere le attività in convenzione fino all'adozione del nuovo regolamento, sia eventuali altri soggetti "nuovi" che non sono ricompresi nell'elenco e per i quali risulta non opportuno richiedere requisiti che la GR ha già stabilito di debbano essere modificati.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

Allegato 1

Nuova disciplina per l'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e gli adempimenti per ottenere l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento dell'attività del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario, di seguito denominato trasporto, in attuazione dell'articolo 58, commi 4 e 6 della legge regionale 12 novembre 2012, n. 18 (Ordinamento del Servizio sanitario regionale) dell'articolo 104, commi 4 e 7 della legge regionale 11/2015

2. Ai fini del presente regolamento, per trasporto sanitario e prevalentemente sanitario si intende:

- a) i servizi di trasporto sanitario di emergenza urgenza gestiti dalla centrale operativa;
- b) i servizi di trasporto sanitario effettuati a favore di pazienti che per le loro caratteristiche cliniche e per le procedure assistenziali a cui debbono sottoporsi necessitano dell'assistenza in itinere di personale sanitario o altro personale adeguatamente formato, nonché di mezzi adeguati al tipo di trasporto.

3. Il presente regolamento non si applica

- a) alle ambulanze in transito occasionale in Umbria appartenenti a soggetti aventi sede in altre Regioni;
- b) ai mezzi appartenenti agli enti del Servizio sanitario regionale (SSR).

Art. 2 Requisiti e procedimento per il rilascio dell'autorizzazione l'esercizio del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario.

1. L'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario come intesa al comma 2 dell'art. 1, è soggetto ad autorizzazione regionale, previo accertamento, da parte dei competenti servizi dell'Azienda USL, dei requisiti minimi strutturali, tecnologici, organizzativi e professionali di cui all'allegato A al presente regolamento.

2. La richiesta di autorizzazione all'esercizio è presentata al competente Servizio Regionale, mediante la modulistica appositamente predisposta, ed è corredata, oltre che dalla documentazione e dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio sottoscritte dal legale rappresentante, dal Certificato di possesso dei requisiti previsti dall'allegato A) rilasciato dall'Azienda Usi territorialmente competente.

3. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il competente Servizio regionale si esprime in merito alla richiesta di autorizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento di autorizzazione s'intende rilasciato.

Art. 3 Mantenimento dei requisiti.

1. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato è tenuto a comunicare tempestivamente a, anche attraverso l'utilizzo di modalità telematiche:

- a) ogni variazione che intervenga rispetto a quanto dichiarato nella richiesta di autorizzazione all'esercizio e in sede di richiesta di certificato dei requisiti minimi;
- b) la temporanea sospensione dell'attività per periodi superiori ai sei mesi;
- c) la definitiva cessazione dell'attività.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il titolare provvede all'aggiornamento dei dati indicati ai punti 2 e 4 dell'Allegato A.

3. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato alla Regione, con periodicità triennale, dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti

Art. 4 Requisiti e procedimento per il rilascio dell'accreditamento.

1. Fatto salvo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di cui all'articolo 2, l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario per conto del SSR è subordinato ad accreditamento, rilasciato dalla competente struttura Regionale previo accertamento, da parte dell'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale, dei requisiti di cui all'allegato B.

2. La domanda per l'accreditamento è inoltrata al competente Servizio regionale e contiene apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti aggiuntivi di cui all'allegato B.

3. La Regione invia la documentazione pervenuta all'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale per l'espletamento delle verifiche circa l'effettivo possesso dei requisiti previsti. Le verifiche sono effettuate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

4. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Dirigente del competente Servizio regionale si esprime in merito alla richiesta di accreditamento sulla base di quanto verificato dall'Organismo Tecnicamente Accreditante Regionale.

5. I soggetti accreditati sono iscritti in apposito elenco, pubblicato sul sito internet della Regione.

6. L'accreditamento ha validità illimitata ed è soggetto a verifica quinquennale

Art. 5 Vigilanza, sospensione e revoca.

1. La verifica sulla permanenza dei requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento è effettuata con le stesse modalità del rilascio. La Regione si riserva di procedere a tali verifiche in qualsiasi momento.

2. Per la vigilanza sui soggetti autorizzati la Regione si avvale, per la verifica tecnica sul possesso dei requisiti previsti, del Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Usi.

3. In caso di violazione delle norme di cui al presente regolamento, di carenza dei requisiti per l'esercizio o di violazione di prescrizioni inserite nell'atto di autorizzazione che non comportino situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, la Regione ordina l'adeguamento assegnando, a tal fine, un termine massimo di centottanta giorni.

4. Ove il titolare non provveda nei termini assegnati, la Regione dispone la sospensione dell'attività per un periodo da trenta a centottanta giorni.

5. L'attività sospesa può essere nuovamente esercitata previo accertamento della intervenuta rimozione delle infrazioni rilevate; in caso contrario, la Regione procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 6 Norme finali e transitorie.

1. I soggetti di cui all'elenco allegato alla Delib.G.R. 1565 del 21 dicembre 2015 devono adeguarsi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'Allegato A) e a quelli ulteriori per l'accreditamento di cui all'Allegato B) del presente regolamento presentando le relative istanze di autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento con le modalità di cui al presente regolamento. Tali soggetti si intendono provvisoriamente accreditati fino al rilascio rispettivamente del provvedimento individuale.

2. I soggetti autorizzati e/o accreditati temporaneamente ai sensi della Delib.G.R. _____ devono adeguarsi, entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai requisiti minimi per l'autorizzazione di cui all'Allegato A) e a quelli ulteriori per l'accreditamento di cui all'Allegato B) del presente regolamento presentando le relative istanze di autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento con le modalità di cui al presente regolamento. Tali soggetti si intendono provvisoriamente accreditati fino al rilascio rispettivamente del provvedimento individuale.

Allegato A

Requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario

1. MEZZI DI TRASPORTO

1.1. Tipologia dei veicoli

Tutti i veicoli devono essere immatricolati ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

1.1.1. Ambulanza da trasporto

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "B" previsto dal D.M. 553 del 17 dicembre 1987, revisionato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia. Effettua il trasporto di almeno un infermo barellato ed è dotata almeno delle attrezzature, specificate nel paragrafo 5.1, idonee ad assistere soggetti per i quali non si preveda evoluzione a condizioni critiche durante il tragitto.

1.1.2 Ambulanza di soccorso

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17 dicembre 1987 o con il "tipo AI" previsto dal D.M. 487 del 20 novembre 1995. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni o comunque il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri. Alla scadenza del termine o al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto. Le ambulanze compatibili con il tipo A di cui al D.M. 553/87 devono essere in grado di effettuare il trasporto di almeno un infermo barellato.

L'ambulanza è dotata di attrezzature specificate nel paragrafo 5.2, idonee a fornire il sostegno di base alle funzioni vitali di pazienti critici, che include la defibrillazione con apparecchio semiautomatico.

1.1.3 Ambulanza di soccorso avanzato

Automezzo con caratteristiche strutturali compatibili almeno con il tipo "A" previsto dal D.M. 553 del 17 dicembre 1987 o con il "tipo AI" previsto dal D.M. 487 del 20 novembre 1995. La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni o comunque il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri. Alla scadenza del termine o al superamento del chilometraggio, il mezzo viene declassato automaticamente ad ambulanza da trasporto.

L'ambulanza compatibile con il tipo A ex D.M. 553/1987 deve essere in grado di effettuare il trasporto, se necessario, di due pazienti barellati.

È dotata delle attrezzature specificate nel paragrafo 5.3, necessarie per il sostegno avanzato alle funzioni vitali di pazienti critici.

1.1.4 Automedica

Automezzo con caratteristiche strutturali definite dal decreto del dirigente generale della motorizzazione civile del 5/11/1996.

La prima immatricolazione del mezzo deve essere avvenuta da non più di 7 anni o comunque il mezzo non deve aver percorso più di 300.000 chilometri.

È utilizzata per il trasporto di personale sanitario e delle attrezzature definite nel paragrafo 5.4, necessari al sostegno avanzato alle funzioni vitali, a supporto di ambulanze prive di personale medico.

2. EQUIPAGGI

Vengono di seguito indicate le professionalità minime la cui presenza è necessaria sui mezzi di trasporto sanitario di cui al punto 1 perché gli stessi siano utilizzabili nella Regione.

Resta fermo che nei servizi svolti per conto del SSR il personale sanitario (medico e infermiere) deve essere messo a disposizione dalle Aziende sanitarie.

Gli equipaggi minimi per i mezzi adibiti al trasporto sanitario sono i seguenti:

Ambulanza di trasporto

1 autista di ambulanza e 1 soccorritore o altro personale come indicato nell'Allegato C.

Ambulanza di soccorso

1 autista soccorritore e 1 soccorritore. Il soccorritore può essere sostituito o integrato da un sanitario, ove previsto dall'organizzazione del servizio e dalle condizioni cliniche del trasportato.

Ambulanza di soccorso avanzato

1 autista soccorritore, 1 infermiere e 1 medico (appartenente al DEA o al 118 o in possesso di specializzazione correlata alla patologia o alle condizioni cliniche del trasportato)

Sono possibili scelte organizzative differenti, purché sia garantita la presenza sul luogo dell'intervento del suddetto personale.

Automedica

1 autista soccorritore, 1 medico dell'emergenza territoriale e 1 infermiere.

Sono possibili scelte organizzative diverse, purché sia garantita la presenza dell'infermiere assieme al medico sul luogo dell'intervento dell'automedica.

Il personale sanitario addetto ai servizi di emergenza-urgenza, i soccorritori (volontari o dipendenti) e gli autisti soccorritori devono avere completato la formazione prevista dalle disposizioni regionali vigenti. Per il personale non dipendente del SSR il completamento della formazione deve essere attestato dal direttore

sanitario dell'ente di appartenenza e la valutazione delle competenze va verificata attraverso apposito esame. L'elenco del suddetto personale è conservato dalle centrali operative del 118.

Gli autisti e i restanti operatori, oltre ai requisiti previsti dalla normativa vigente per le proprie mansioni, devono essere competenti nel sostegno di base alle funzioni vitali (BLS) e nelle tecniche di base di primo soccorso. Resta fermo che negli equipaggi delle ambulanze di soccorso e soccorso avanzato, almeno un componente dell'equipaggio deve essere autorizzato a defibrillare e competente nelle tecniche di soccorso al traumatizzato. Tutto il personale impiegato per i trasporti deve essere maggiorenne. Il limite massimo di età per autisti e autisti soccorritori è di 67 anni per i trasporti in regime di emergenza urgenza e di 75 anni per le altre tipologie di trasporto. Tutto il personale deve possedere certificazione di idoneità fisica alla mansione. Per il personale non dipendente del SSR, il direttore sanitario dell'ente attesta il possesso dell'idoneità fisica.

Il possesso dei requisiti deve essere autocertificato ogni anno al competente Servizio Regionale ed all'azienda Usi competente, dal direttore sanitario dell'ente che svolge il servizio.

3. INFRASTRUTTURE E DOTAZIONI TECNOLOGICHE

3.1 Sede operativa

Per svolgere l'attività di trasporto sanitario o prevalentemente sanitario occorre disporre di una sede operativa dotata almeno di:

a) spazio coperto per il ricovero dei mezzi che permetta il lavaggio e la pulizia degli stessi in qualsiasi condizione atmosferica con impiantistica e dotazioni igienico-sanitarie conformi alla normativa vigente, ovvero avere la piena disponibilità di locali idonei per lo stesso uso anche esternamente alla sede operativa;

b) spogliatoio con armadietti per il personale, in regola con la normativa vigente;

c) servizi muniti di toilette e doccia, in regola con la normativa vigente;

d) locale da adibire a magazzino materiali "puliti" (biancheria, materiale disinfezione, indumenti);

e) locale per riporre materiale sporco, o comunque spazio destinato a tale funzione, separato dal locale magazzino per materiali puliti;

f) sala riposo/attesa per il personale in servizio Deve inoltre avere la disponibilità, non necessariamente nella stessa sede, di locali e attrezzature per svolgere l'attività amministrativa, oltre che di locali per la formazione e l'aggiornamento previsti dai profili formativi regionali per il personale impiegato.

Per le eventuali sedi operative secondarie, escludendo le postazioni ove siano temporaneamente dislocati singoli mezzi di soccorso per l'espletamento di particolari servizi, valgono le stesse prescrizioni previste per la sede principale in termini di dotazioni e autorizzazioni.

3.2 Sistema di telecomunicazioni

Le postazioni in cui stazionano i mezzi adibiti al soccorso devono disporre di almeno un sistema di telecomunicazioni che permetta di collegarsi in fonìa con la centrale operativa del 118 territorialmente competente e con i mezzi di soccorso appartenenti alla postazione.

Nel caso il sistema utilizzato sia esclusivamente quello telefonico, va garantita la disponibilità di una linea telefonica riservata alle comunicazioni con la centrale.

Il collegamento tra la sede in cui staziona il personale in attesa adibito ai trasporti sanitari e la centrale deve permettere anche la trasmissione di dati in via telematica.

Chi intende svolgere servizi programmabili e non dispone di personale presente in sede 24 ore al giorno deve fornire un recapito telefonico alternativo tramite il quale attivare, modificare o annullare un servizio.

4. ORGANIZZAZIONE

4.1 Struttura organizzativa

La documentazione da presentare all'Azienda Usi per il rilascio del possesso del certificato dei requisiti minimi è la seguente:

a) elenco dei mezzi di soccorso/trasporto con indicazione di:

1. tipologia;
2. modello e marca;
3. numero di targa (o di immatricolazione ove la targa non sia prevista);
4. chilometraggio;
5. attrezzatura in dotazione;
6. tipo di servizio per il quale viene richiesta l'autorizzazione;

b) copia degli atti di proprietà o di altro titolo che certifichi la piena disponibilità dei mezzi da utilizzare per l'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario;

c) nominativo del direttore sanitario e dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dello stesso con autocertificazione di iscrizione all'ordine dei medici;

d) nominativo e recapito telefonico del legale rappresentante dell'associazione/impresa o suo delegato, cui il SSR farà riferimento per qualsiasi problematica inerente il servizio;

e) elenco del personale dipendente nelle varie forme previste dalla normativa e di quello volontario, impiegato nell'attività soggetta a autorizzazione all'esercizio, con indicazione delle relative mansioni, attestazione dell'idoneità fisica e della specifica formazione;

f) documentazione idonea a comprovare la stipula delle assicurazioni previste dalle disposizioni vigenti;

g) indicazione del tipo di servizio per il quale si chiede autorizzazione, con precisazione dell'ambito geografico, se applicabile, e dell'orario in cui l'ente è disponibile a fornire il servizio stesso.

I dati forniti ai sensi del presente punto vanno aggiornati almeno al 31 dicembre di ogni anno, sono coperti dalle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente e vanno utilizzati esclusivamente per esigenze connesse al servizio oggetto dell'autorizzazione.

5. DOTAZIONE MEZZI

5.1 Dotazione ambulanza da trasporto

5.1.1 Equipaggiamento mezzo:

a) sistema di collegamento in fonia con la propria centrale operativa di riferimento, secondo le modalità stabilite dalla centrale operative del 118 di riferimento;

- b) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno, di cui n. 1 nel vano sanitario;
- c) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- d) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- e) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera d);
- f) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- g) cicalino retromarcia;
- h) sistema ABS per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;
- i) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- j) vetratura vano sanitario oscurabile;
- k) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

5.1.2 Materiale di protezione:

- a) n. 3 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande);
- b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;
- c) n. 4 mascherine FFP3D;
- d) n. 2 paia di occhiali o n. 2 visiere a schermo grande;
- e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- f) n. 2 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati.

5.1.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo;
- c) sistema di climatizzazione del vano sanitario, per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- d) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, almeno 2 neon luce bianca, almeno 1 faretto spot, nonché luce azzurra di riposo notturna per i veicoli immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente atto;
- e) impianto di aerazione a norma di legge;

f) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O₂ non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione e manometro per ogni singola bombola;

g) almeno n. 1 barella autocaricante a norma di legge, con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento. Eventuali barelle aggiuntive dovranno comunque essere dotate di fermi antiribaltamento;

h) almeno una sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;

i) n. 1 attacco portaflebo antiurto e antioscillazione.

5.1.4 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

a) n. 1 pallone autoespansibile adulti c/reservoir;

b) n. 3 maschere trasparenti per ventilazione da 3 a 5 (1 per misura);

c) n. 2 maschere facciali con reservoir adulti per ossigenoterapia;

d) n. 2 occhialini per ossigenoterapia.

5.1.5 Materiale per immobilizzazione:

a) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;

b) n. 3 cinture di sicurezza;

c) n. 1 telo portaferiti almeno a 6 maniglie.

5.1.6 Materiale vario:

a) n. 1 portarifiuti estraibile;

b) n. 1 padella monouso;

c) n. 1 pappagallo monouso;

d) n. 2 sacchetti per rifiuti;

e) n. 4 lenzuola;

f) n. 2 coperte;

g) n. 1 traversa;

h) n. 1 cuscino per barella.

5.2 Dotazione dell'ambulanza di soccorso

5.2.1 Equipaggiamento mezzo:

a) radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni può comportare che i mezzi che svolgono emergenza territoriale debbano possedere antenna radio UHF, antenna GPS e antenna GSM

esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;

- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge;
- j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousse da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) vetratura vano sanitario oscurabile tramite tendine q) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

5.2.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine chirurgiche;
- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP3D;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

5.2.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;

b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 presa vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml + prolunga + raccordo;

c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna, secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12V, almeno n. 1 presa 220V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;

d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;

e) predisposizione, a norma di legge, per alloggiamento e connessione di:

1) monitor pluriparametrico-defibrillatore;

2) ventilatore automatico;

3) pompa infusione;

f) impianto di climatizzazione e aerazione;

g) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;

h) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con flussometro, alimentato da n. 2 bombole di O₂ non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, e, esclusivamente per i mezzi di nuova immatricolazione, connettore ad alti flussi per CPAP;

i) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;

j) n. 1 barella pieghevole con possibilità di fissaggio di emergenza fornita di cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;

k) n. 1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;

l) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);

m) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;

n) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato.

5.2.4 Apparecchiature asportabili:

a) n. 1 defibrillatore semiautomatico dotato di software, aggiornato in accordo con le linee guida vigenti;

b) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;

c) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile.

5.2.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

a) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;

b) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico e neonatale c/reservoir;

c) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);

d) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso adulti;

e) n. 1 sistema di ventilazione (va e vieni) monouso pediatrico;

f) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);

g) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;

h) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir adulti;

i) n. 2 maschere per ossigenoterapia con reservoir pediatriche;

j) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia adulti;

k) n. 2 maschere "Venturi" per ossigenoterapia pediatriche;

l) n. 1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;

m) n. 2 prolunghe O₂;

n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 2 per misura);

o) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.

5.2.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

a) n. 1 fonendoscopio;

b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;

c) n. 4 tamponcini per disinfezione;

d) ago-cannula dal 14 al 22 (3 per misura);

e) siringhe ml 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) + n. 2 siringhe mod. insulina;

f) n. 1 spremisacca;

g) n. 1 tourniquet per emostasi;

h) n. 1 sistema scaldare fluidi.

5.2.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 serie di collari da estricazione;
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio;
- d) n. 3 cinture di sicurezza;
- e) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- f) n. 1 tavola spinale radiotrasparente + fermacapo + sistema di contenzione (tipo ragno);
- g) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n.l tavola spinale pediatrica;
- h) n. 1 materasso a depressione + pompa;
- i) n. 1 telo barella con almeno 6 maniglie.

5.2.8 Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;
- c) n. 2 telini sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;
- g) n. 4 rasoi per depilazione monouso;
- h) n. 6 medicazioni pronte + n. 2 cerotti 2.5 cm. + n. 2 cerotti 5 cm.;
- i) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- j) n. 2 flaconi soluzione fisiologica 500 ml.

5.2.9 Materiale vario:

- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
- b) n. 2 padella e pappagallo monouso;
- c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- e) n. 2 sacchetti rifiuti;
- f) n. 4 lenzuola;

- g) n. 2 coperte;
- h) n. 1 cuscino per barella;
- i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- j) n. 4 lubrificanti monodose;
- k) minifrigo per farmaci;
- l) termometro.

5.2.10 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotto 2.5 cm. + n. 1 cerotto 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;
- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezione ghiaccio istantaneo;

- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

5.3 Dotazione dell'ambulanza di soccorso avanzato

5.3.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione, secondo le modalità stabilite dalla centrale operativa del 118 di riferimento; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi che svolgono emergenza territoriale devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna. Il personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con impianto vivavoce o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole di segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 2 estintori da almeno 2 kg approvati dal Ministero dell'Interno di cui n. 1 nel vano sanitario;
- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge; j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousse da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) vetratura vano sanitario oscurabile;
- q) scheda intervento in vigore nella Regione + carta carbone/chimica.

5.3.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;

- c) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- d) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- e) n. 6 mascherine FFP3D;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma:
 - 1) n. 3 paia di guanti da lavoro.

5.3.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano sanitario:

- a) struttura del vano sanitario facilmente igienizzabile, maniglione longitudinale, rivestimenti interni, paratie, posti seduta, finestratura e sportelloni a norma di legge, pedana laterale;
- b) sistema di aspirazione fisso con almeno n. 1 prese vuoto aggancio/sgancio rapidi con vaso raccolta secreti da almeno 500 ml. + prolunga + raccordo;
- c) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria di almeno 80 Ah ciascuna secondo normativa europea, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, almeno n. 1 presa 220 V, n. 1 presa per culla termica, n. 1 presa 220 V esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220 V, minimo 1000 Watt secondo normativa europea con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 2 neon luce bianca;
- d) almeno n. 1 faretto spot, luce azzurra di riposo notturna;
- e) impianto di climatizzazione e aereazione;
- f) impianto di riscaldamento rapido del vano sanitario, sui mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- g) impianto di distribuzione ossigeno a norma di legge, con minimo n. 2 prese con relativo flussimetro, alimentato da n. 2 bombole di O₂ non inferiori alla capacità di litri 7 con scambiatore, riduttore di pressione, manometro per ogni singola bombola, connettore ad alti flussi per C-PAP;
- h) n. 1 barella autocaricante con cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- i) n. 1 barella pieghevole con possibilità di fissaggio di emergenza fornita di cinture di sicurezza e fermo antiribaltamento;
- j) almeno n. 1 sedia per trasportare soggetti seduti, anche lungo le scale;
- k) n. 1 sfigmomanometro anaeroide da parete (bracciale adulto e pediatrico);
- l) n. 2 attacchi portaflebo antiurto e antioscillazione;
- m) almeno n. 1 posto seduta testa paziente a norma di legge, con relative cinture di sicurezza + almeno n. 2 posti seduta, con relative cinture, a norma di legge, utilizzabili quando l'ambulanza non trasporta un secondo barellato;

5.3.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni + stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;
 - b) n. 1 defibrillatore operabile in modalità almeno manuale;
 - c) n. 1 stimolatore cardiaco transcutaneo;
 - d) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a), b) e c), monitor integrato con defibrillatore - stimolatore;
 - e) Materiale di consumo per ECG;
 - f) n. 1 pompa siringa da infusione portatile;
 - g) n. 1 saturimetro portatile o comunque integrato con il monitor;
 - h) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
 - i) n. 1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O2 da almeno n. 2 litri; j) n. 1 borsa scalda fluidi a temperatura controllata e/o vano scalda fluidi.
- a) 5.3.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:
- a) palloni autoespansibili per ventilazione adulti, pediatrico e neonatale (uno per tipo) c/reservoir;
 - b) laringoscopio adulti + pediatrico con n. 1 ricambio di batterie;
 - c) n. 2 sistemi di ventilazione (va e viene) monouso adulti;
 - d) n. 2 sistemi di ventilazione (va e viene) monouso pediatrico;
 - e) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
 - f) n. 2 maschere facciali con reservoir (2 per misura adulti e pediatriche);
 - g) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia adulti;
 - h) n. 1 maschera "Venturi" per ossigenoterapia pediatrica;
 - i) n. 1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
 - j) sistema ventilazione C PAP;
 - k) n. 2 prolunghe O2;
 - l) cannule orofaringee da 000 a 5 (1 per misura);
 - m) n. 2 cannule nasofaringee di misure diverse;
 - n) tubi endotracheali da 2 ad 8.5 (1 per misura);
 - o) mandrino guida tubo adulto + pediatrico;
 - p) n. 2 tubi corrugati "mount";

- q) n. 2 filtri antibatterici;
- r) sondini per aspirazione da 6 al 8 (n. 2 per misura);
- s) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol.

5.3.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 fonendoscopio;
- b) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- c) n. 4 tamponcini per disinfezione;
- d) ago-cannule dal 14 al 22 (3 per misura);
- e) siringhe ml. 20, 10, 5, 2.5 (3 per misura) + n. 2 siringhe mod. insulina;
- f) n. 1 spremisacca;
- g) n. 1 tourniquet per emostasi.

5.3.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 2 serie di collari da estricazione;
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
- d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente + fermacapo + sistema di contenzione (ragno);
- f) n. 1 adattatore pediatrico per tavola spinale ovvero n. 1 tavola spinale pediatrica;
- g) n. 1 materasso a depressione + pompa;
- h) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

5.3.8 Materiale per medicazione:

- a) guanti sterili (misure piccola, media, grande, XL), n. 2 per misura;
- b) n. 3 confezioni garze sterili;
- c) n. 2 telini sterili;
- d) n. 3 confezioni garze non sterili;
- e) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- f) n. 1 flacone disinfettante iodato;

- g) n. 4 rasoi per depilazione monouso;
 - h) n. 6 medicazioni pronte + n. 2 cerotti 2.5 cm. + n. 2 cerotti 5 cm.;
 - i) n. 2 rotoli bende per fasciatura autore traenti;
 - j) n. 2 flaconi fisiologica.
- a) 5.3.9 Materiale vario:
- a) n. 1 portarifiuti estraibile;
 - b) n. 1 padella e pappagallo monouso;
 - c) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
 - d) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
 - e) n. 2 sacchetti graduati per raccolta liquidi organici;
 - f) n. 2 sacchetti rifiuti;
 - g) n. 4 lenzuola;
 - h) n. 2 coperte;
 - i) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
 - j) n. 4 lubrificanti monodose;
 - k) n. 2 sondini naso gastrici;
- l) cateteri vescicali n. 14/16/18 (n. 1 per misura);
- m) minifrigo per farmaci;
 - n) termometro.
- 5.3.10 Zaino di soccorso contenente:
- a) n. 3 confezioni garze sterili;
 - b) n. 2 telini sterili;
 - c) n. 3 confezioni garze non sterili;
 - d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
 - e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotti 2.5 cm. + n. 1 cerotti 5 cm.;
 - f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
 - g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;

- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- l) cannule orofaringee da 000 a4 (1 per misura);
- m) sondini per aspirazione da 6a 18 (n. 1 per misura);
- n) n. 1 fonendoscopio;
- o) n. 1 sfigmomanometro;
- p) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- q) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- r) n. 1 tourniquet per emostasi;
- s) n. 1 misuratore di glicemia;
- t) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- u) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- v) n. 2 sacchetti rifiuti;
- w) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

5.4 Dotazione autoveicoli di soccorso avanzato con personale medico e infermieristico a bordo (automedica)

5.4.1 Equipaggiamento mezzo:

- a) Radio RT veicolare e radio portatile in grado di comunicare con le frequenze adottate dal sistema 118 della Regione e compatibile con il sistema di radiolocalizzazione; l'insieme delle precedenti indicazioni comporta che i mezzi devono possedere antenna radio UHF, antenna GPS ed antenna GSM esterna II personale sanitario addetto al soccorso territoriale dispone di radio portatile compatibile con il sistema di radiolocalizzazione. Tale radio non costituisce requisito di autorizzazione del mezzo;
- b) sistema di telefonia cellulare con vivavoce veicolare o auricolare;
- c) n. 1 faro estraibile di servizio a luce bianca;
- d) n. 1 torcia elettrica di segnalazione a luce gialla o, in alternativa un cono di colore giallo aggiustabile sul faro a luce bianca di cui alla lettera c);
- e) n. 2 torce/fiaccole da segnalazione;
- f) n. 2 fumogeni;
- g) n. 1 estintore da almeno 2 kg approvato dal Ministero dell'Interno;

- h) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- i) dispositivi di allarme acustico e visivo a norma di legge; j) cicalino retromarcia;
- k) n. 1 trousse da scasso;
- l) segni distintivi esterni a norma di legge;
- m) sistema ABS;
- n) sistema di controllo elettronico della stabilità, per i mezzi immatricolati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento;
- o) set di pneumatici termici invernali e catene da neve;
- p) schede intervento in vigore nella Regione + carta carbone o carta chimica.

5.4.2 Materiale di protezione:

- a) n. 4 scatole di guanti monouso (misure piccola, media, grande ed XL);
- b) n. 1 scatola mascherine;
- c) n. 6 mascherine FFP3D;
- d) n. 3 paia di occhiali o n. 3 visiere a schermo grande;
- e) n. 1 scatola mascherine con visiera;
- f) n. 3 camici di protezione monouso;
- g) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- h) n. 3 caschi di protezione a norma;
- i) n. 3 paia di guanti da lavoro.

5.4.3 Caratteristiche ed equipaggiamento vano posteriore

- a) struttura del vano facilmente igienizzabile;
- b) impianto elettrico a norma di legge, dotato di centralina di controllo, doppia batteria, alternatore maggiorato, con almeno n. 3 prese libere 12 V, n. 1 presa 220 V
- a) esterna con sistema inibitore di avviamento motore con spina inserita, invertitore di corrente 12/220V, minimo 1000 Watt con dispositivo caricabatteria da 16 Ah, almeno n. 1 neon luce bianca;
- b) impianto di climatizzazione.

5.4.4 Apparecchiature asportabili:

- a) n. 1 monitor con cavi a 3 e 12 derivazioni-h stampante; nelle aree dove è operativa la teletrasmissione ECG il monitor deve possedere il sistema per trasmettere i tracciati effettuati al sistema di ricezione adottato localmente;

- b) n. 1 defibrillatore-stimolatore operabile in modalità almeno manuale;
- c) in alternativa alle apparecchiature di cui alle lettere a) e b), monitor integrato con defibrillatore-stimolatore;
- d) materiale di consumo per ECG;
- e) n. 1 saturimetro portatile con batterie di ricambio;
- f) n. 1 aspiratore endocavitario elettrico portatile;
- g) n. 1 ventilatore polmonare portatile + circuito esterno + bombola O₂ da almeno n. 2 litri;
- h) n. 1 sistema scalda fluidi;
- i) dispositivo per somministrare farmaci via aerosol;
- j) sistema di ventilazione C PAP.

5.4.5 Materiale assistenza respiratoria - vie aeree:

- a) n. 1 o 2 bombole portatili da almeno n. 2 litri complete di manometro e riduttore di pressione;
- b) sondini per aspirazione da 6a 18 (n. 2 per misura).

5.4.6 Materiale assistenza cardiocircolatoria:

- a) n. 1 tourniquet per emostasi.

5.4.7 Materiale per immobilizzazione:

- a) n. 1 serie di collari da estricazione (tipo stifneck, neck-lock o similari);
- b) n. 1 dispositivo di estricazione a corsetto (KED o similari);
- c) n. 1 barella atraumatica a cucchiaio + cinture di sicurezza;
- d) n. 1 serie di stecco-bende radiotrasparenti lavabili;
- e) n. 1 tavola spinale radiotrasparente + fermacapo + sistema di contenzione tipo (ragno);
- f) n. 1 telo barella con almeno n. 6 maniglie.

5.4.8 Materiale vario:

- a) n. 3 confezioni ghiaccio istantaneo;
- b) n. 3 confezioni caldo-istantaneo;
- c) n. 2 sacchetti rifiuti;
- d) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina);
- e) minifrigo per farmaci;

f) termometro.

5.4.9 Zaino di soccorso contenente:

- a) n. 3 confezioni garze sterili;
- b) n. 2 telini sterili;
- c) n. 3 confezioni garze non sterili;
- d) n. 2 flaconi acqua ossigenata;
- e) n. 2 medicazioni pronte + n. 1 cerotti 2.5 cm. + n. 1cerotti 5 cm.;
- f) n. 2 rotoli bende per fasciatura;
- g) n. 1 forbice per taglio indumenti tipo Robin o similare;
- h) n. 1 box aghi/oggetti taglienti utilizzati;
- i) pallone autoespansibile per ventilazione adulti c/reservoir;
- j) pallone autoespansibile per ventilazione pediatrico c/reservoir;
- k) maschere trasparenti da ventilazione da 0 a 5 (1 per misura);
- I) cannule orofaringee da 000 a 4 (1 per misura);
- m) n. 2 cannule naso faringee di misure diverse;
- n) sondini per aspirazione da 6 a 18 (n. 1 per misura);
- o) n. 1 fonendoscopio;
- p) n. 1 sfigmomanometro;
- q) n. 2 lacci emostatici da prelievo;
- r) ago-cannula dal 14 al 22 (2 per misura);
- s) n. 1 tourniquet per emostasi;
- t) n. 1 misuratore di glicemia;
- u) n. 1 confezioni ghiaccio istantaneo;
- v) n. 1 confezioni caldo-istantaneo;
- w) n. 2 sacchetti rifiuti;
- x) n. 2 teli termici grandi (tipo metallina).

Allegato B

Requisiti per l'accreditamento delle strutture che erogano servizi di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario

1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La Direzione ha definito ed esplicitato l'articolazione organizzativa (organigramma e diagramma funzionale)
2. La Direzione ha individuato i responsabili di tutte le articolazioni organizzative
3. La Direzione ha definito le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza in caso di urgenze o eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici)

1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

4. La Direzione ha definito la dotazione organica di personale (dipendente e volontario):
 - a) in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale;
 - b) esplicitando le funzioni attribuite;
 - c) in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività, secondo criteri specificati dalle normative.
5. Tutti i ruoli sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente
6. È predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del/i responsabile/i

1.3 GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE

7. Sono previste specifiche procedure di programmazione degli acquisti di beni e servizi che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento del servizio
8. È stato individuato con atto formale un responsabile aziendale del parco tecnologico per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della struttura e degli impianti generali (in alternativa può essere individuato il quadro delle responsabilità diffuse. Per manutenzione ordinaria si intende: uso, gestione ordinaria e quotidiana, regole base di sicurezza, pulizia, conservazione in efficienza, revisione periodica e programmata, sostituzione periodica e prevista di dispositivi o parti di essi. Per manutenzione straordinaria si intende: gestione di situazioni imprevedibili o non programmabili)
9. Esiste un piano di ammodernamento delle attrezzature
10. Il personale utilizzatore delle apparecchiature biomediche (generali e delle singole unità operative) è coinvolto nella definizione dei bisogni di acquisto con riferimento in particolare alla definizione di specifiche tecniche, criteri di scelta, bisogni formativi correlati (si dovrà quindi tenere conto di analisi dei costi/benefici, apprezzamento da parte degli utenti, semplicità di utilizzo, controlli di qualità sui prodotti, formazione e servizi post vendita offerti dai fornitori, caratteristiche di sicurezza per il paziente e per gli operatori, compatibilità con l'attrezzatura già esistente)
11. La Direzione ha adottato un inventario delle apparecchiature in dotazione aggiornato almeno annualmente
12. La Direzione ha provveduto affinché sia garantito l'uso sicuro delle apparecchiature
13. Esiste un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature; tale piano è reso noto ai diversi livelli operativi

1.4 CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE E PROGRAMMAZIONE

14. È disponibile la documentazione che attesti l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità competenti

15. È disponibile la planimetria generale di tutta la struttura

1.5 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

16. È stato adottato un piano per il miglioramento della qualità
17. Esiste una struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla complessità della stessa) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità previsti dal piano della qualità
18. La Direzione effettua studi di appropriatezza nell'utilizzo delle risorse

1.6 SISTEMA INFORMATIVO

19. La Direzione ha adottato un documento in cui sono individuati i bisogni informativi dell'organizzazione, le modalità di raccolta, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni, la

valutazione della qualità dei dati

20. È stato individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali

1.7 CARTA DEI SERVIZI

21. La Carta dei servizi comprende una Guida ai Servizi e vi sono indicati almeno:

a) l'elenco e la sede delle articolazioni organizzative con relativi numeri telefonici

b) i servizi offerti

22. Nella Carta dei Servizi sono indicate le modalità di accesso ai servizi (dati aggiornati almeno annualmente)

23. Nella Carta sono presenti gli indicatori di qualità adottati nella struttura

24. Nella Carta sono indicati anche Impegni e Programmi che si intende attuare (per impegni si intendono le azioni, i processi ed i comportamenti che l'azienda adotta da subito (o nel breve periodo) al fine di garantire alcuni fattori di qualità del servizio o il loro miglioramento; per programmi si intendono invece cambiamenti sul versante strutturale o organizzativo che non è possibile assicurare immediatamente; con i programmi si informano i cittadini sulle iniziative in corso, ma non si forniscono garanzie sul servizio reso)

25. La Carta contiene l'elenco dei diritti e doveri dell'utente

1.8 RELAZIONI CON IL PUBBLICO

26. È stato nominato un responsabile/referente per le relazioni con il pubblico

27. Sono state esplicitate le funzioni e le modalità di accesso al servizio di relazioni con il pubblico

28. Sono disponibili di procedure scritte per la presentazione e gestione dei reclami ed osservazioni comprensive dei tempi massimi di risposta

29. Tutti i reclami pervenuti per iscritto, e in forma non anonima, ricevono risposta scritta entro sessanta giorni

1.9 LA SODDISFAZIONE DELL'UTENTE

30. La qualità percepita dagli utenti è oggetto di monitoraggio da parte della struttura almeno una volta all'anno

31. Sono documentabili le modifiche apportate sull'organizzazione derivate dall'analisi dei risultati

1.10 LA GARANZIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI

32. L'ente garantisce la disponibilità dei mezzi di trasporto previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al trasporto, in relazione ai servizi assegnati

33. L'ente garantisce un numero adeguato di operatori in relazione alla tipologia di servizi di trasporto assegnati

34. L'ente garantisce l'operatività su un ambito territoriale almeno zonale

1.11 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

35. Tutto il personale ha seguito il percorso formativo previsto dalla vigente normativa in materia

Allegato C

Individuazione della tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e delle professionalità necessarie in relazione al tipo di intervento da effettuare

Fermo restando, in caso di necessità, l'utilizzo di personale con qualifica superiore:

a) per il soccorso territoriale in regime di emergenza urgenza occorre fare riferimento ai protocolli dispatch approvati dal Comitato regionale per l'emergenza sanitaria (CRES).

Per l'assistenza non sono previsti operatori diversi da: medico, infermiere, soccorritore, adeguatamente formati in base alle disposizioni regionali vigenti. I mezzi previsti sono: l'ambulanza e l'automedica. Chi conduce il mezzo deve essere un autista soccorritore;

b) per i trasporti diversi da quelli di cui alla lettera a) si fa riferimento alla seguente tabella, considerando che possono esistere situazioni, in numero estremamente ridotto, che possono non trovare piena corrispondenza all'interno della stessa. Per tali eccezioni il prescrittore può decidere secondo scienza e

coscienza, motivando tale decisione che comunque dovrà essere vagliata dalla CCT di competenza. Gli operatori devono essere adeguatamente formati in base alle disposizioni regionali vigenti.

MEZZI	PROFESSIONALITÀ	TIPOLOGIA DI PAZIENTE
AMBULANZA	MEDICO DEA o INFERMIERE + SOCCORRITORE	118+Soggetti con alterazione o AUTISTA instabilità delle funzioni vitali
	MEDICO COMPETENTE PER LA PATOLOGIA PRESENTATA DAL PAZIENTE + INFERMIERE + AUTISTA SOCCORRITORE	Soggetti che possono richiedere diagnosi ed interventi terapeutici - anche di tipo avanzato - durante il trasporto
	INFERMIERE + SOCCORRITORE	Soggetti che necessitano di continuazione delle cure erogate e/o interventi terapeutici urgenti fondati sulla applicazione di protocolli specifici; Soggetti che necessitano di interventi derivanti dalla valutazione dei bisogni assistenziali del trasportato, nel rispetto della vigente normativa.
	SOCCORRITORE + AUTISTA AMBULANZA	Soggetti che, in relazione alle condizioni cliniche o alle prestazioni sanitarie da svolgere, presentano un rischio superiore alla norma tale da richiedere durante il trasporto interventi di sostegno di base alle funzioni vitali o altra tipologia di assistenza correlata ai problemi clinici individuati per la formazione del soccorritore
	AUTISTA DI AMBULANZA ACCOMPAGNATORE ALTERNATIVA OSS O OTA)	+Soggetti che devono essere (INtrasportati in clinostatismo obbligato ma, in relazione alle condizioni cliniche o alle prestazioni sanitarie da svolgere, non presentano un rischio superiore alla norma tale da richiedere durante il trasporto interventi di sostegno di base alle funzioni vitali o altra tipologia di assistenza correlata ai problemi clinici individuati per la formazione del soccorritore

Allegato 2

Autorizzazione e accreditamento temporanei del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario

Autorizzazione temporanea all'esercizio

Nelle more dell'adozione della "Nuova disciplina per l'esercizio e l'accreditamento del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario", i soggetti che intendono svolgere l'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario sono tenuti a presentare istanza di autorizzazione temporanea all'esercizio autocertificando il possesso dei requisiti di cui all'allegato 1.A al presente atto ed allegando tutta la

certificazione in esso prevista. Il Fac simile per la richiesta di autorizzazione all'esercizio viene riportato nell'allegato 2.1

Il Servizio regionale competente rilascia autorizzazione temporanea entro 30 giorni dalla richiesta.

L'autorizzazione temporanea viene rilasciata per la durata massima di un anno, prorogabile di un ulteriore anno, fatto salvo che all'entrata in vigore della nuova disciplina i soggetti temporaneamente autorizzati sono tenuti a presentare richiesta di autorizzazione all'esercizio con le modalità e secondo i criteri che saranno definitivamente approvati.

Il Servizio provvede a effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni e in ordine al possesso dei requisiti per l'esercizio nella misura del 10% delle richieste presentate ogni trimestre.

Accreditamento temporaneo

I soggetti che hanno ottenuto autorizzazione temporanea possono presentare istanza di accreditamento temporaneo, nelle more della adozione della "Nuova disciplina per l'esercizio e l'accreditamento del trasporto sanitario e prevalentemente sanitario".

Per ottenere l'accreditamento temporaneo, il soggetto procede ad autovalutazione dei requisiti ulteriori di cui all'allegato 1.B e ne autocertifica il possesso secondo la modulistica di cui all'allegato 2.2.

II Servizio regionale competente rilascia accreditamento temporaneo entro 30 giorni dalla richiesta. L'accreditamento temporaneo viene rilasciato per la durata massima di un anno, prorogabile di un altro anno, fatto salvo che all'entrata in vigore della nuova disciplina i soggetti temporaneamente accreditati sono tenuti a presentare richiesta di accreditamento con le modalità e secondo i criteri che saranno definitivamente approvati.

L'accreditamento temporaneo rilasciato, rappresenta titolo per la stipula delle convenzioni con le Aziende sanitarie regionali.

Il Servizio provvede a effettuare controlli a campione sulle autocertificazioni e in ordine al possesso dei requisiti per l'accreditamento nella misura del 10% delle richieste presentate ogni trimestre.

Allegato 2.1

Fac simile per la richiesta di autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario

Regione Umbria
Servizio Programmazione della rete ospedaliera,
Autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie, Accreditamento,
Valutazione di qualità
Via Mario Angeloni 61
06124 Perugia
direzionesanita.regione(g)postacert.umbria.it

Oggetto. RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI TRASPORTO SANITARIO E PREVALENTEMENTE SANITARIO

Il sottoscritto _____

nato a _____ (Prov. ____), il _____

residente a _____ (Prov. ____), in Via _____ n. _____

Tel. _____, Fax _____, E-mail _____; Pec _____,

Codice Fiscale _____;

Legale rappresentante della Associazione/Ditta/Società/, _____,

con sede legale in _____ Via _____

Codice fiscale/Partita IVA _____,

CHIEDE

Il rilascio dell'autorizzazione TEMPORANEA all'esercizio delle seguenti tipologie di attività di trasporto sanitario: (barrare le voci che interessano):

Tipologia dei mezzi di trasporto sanitario e le professionalità, in relazione al tipo di intervento da autorizzare, così come previsti all'articolo 2 del regolamento:

- a) Ambulanza di soccorso" - Tipo A:
- b) Ambulanza di soccorso avanzato - Tipo Al
- c) Ambulanza di trasporto - Tipo B
- d) Auto medica - ambulanza di soccorso avanzato

Le attività saranno svolte nella sede operativa

1) di _____

(descrivere dettagliatamente e corredare con planimetria dei locali e relativi servizi)

Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici eventualmente conseguiti:

SEZIONE I - REQUISITI GENERALI DI ORDINE SOGGETTIVO

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011;
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

AUTORITÀ CHE HATIPOLOGIA ED ESTREMISOGGETTO TIPO DI REATO,EVENTUALI
EMESSO ILDEL PROVVEDIMENTOCONDANNATO RIFERIMENTI NORMATIVIBENEFICI
PROVVEDIMENTO EMESSO E PENA COMMINATA

- che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203
- che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
- che è informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella disciplina di gara che qui si intende integralmente trascritta ed accettata;

CHE

1. la Associazione/Ditta/Società _____:

(...) risulta iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ n. _____ R.E.A. in data _____

(...) non risulta iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio in quanto non ne sussiste l'obbligo;

(...) risulta iscritta nell'apposito Albo regionale delle Cooperative sociali/Registro regionale delle Associazioni di Volontariato/Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Umbria con _____ n. _____ del _____;

2. non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente e non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni.

XSEZIONE II - REQUISITI TECNICI DI AUTORIZZAZIONE

3. Che la responsabilità del rispetto delle condizioni igienico sanitarie dei locali e dei mezzi utilizzati nonché della formazione del personale utilizzato e del rispetto dei protocolli operativi che regolano l'attività è affidata al Dott. _____, iscritto all'ordine dei medici della Provincia di _____, n. _____, che ha accettato detto incarico;

4. Che l'Associazione/Ditta/Società rappresentata impiega, nell'esercizio dell'attività di trasporto sanitario, mezzi provvisti dei requisiti stabiliti dall'allegato 1.A alla Delib.G.R. _____;

5. Che l'Associazione/Ditta/Società rappresentata impiega nella stessa attività, collaboratori provvisti dei requisiti e della formazione prevista dall'allegato 1.A alla Delib.G.R. _____;

6. Che l'Associazione/Ditta/Società rappresentata rispetta le norme che regolano la formazione specifica e il rapporto di dipendenza o collaborazione del personale impiegato con speciale riferimento alle disposizioni che disciplinano le assicurazioni obbligatorie antinfortunistiche e la previdenza;

7. Che l'Associazione/Ditta/Società rappresentata rispetta ogni altro obbligo imposto disposizioni vigenti in materia;

Distinti saluti.

Luogo e data _____

Firma leggibile del rappresentante legale

(Allegare copia di un valido documento d'identità personale)

Ai sensi del D.lgv. n. 196/2003, art. 9, e D.lgv. 14 marzo 2013, n. 33, art. 4, i dati forniti saranno trattati per le finalità di gestione amministrativa delle procedure previste dalla L.R. n. 36/1998, compresa la creazione di archivi web, spedizioni per posta, fax e e-mail di comunicazione.

Allegato 2.2

Schema della domanda di accreditamento TEMPORANEO per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario

Regione Umbria
Servizio Programmazione della rete ospedaliera,
Autorizzazioni sanitarie e sociosanitarie, Accreditamento,
Valutazione di qualità
Via Mario Angeloni 61
06124 Perugia
direzionesanita.regione(g)postacert.umbria.it

Oggetto: Richiesta di Accreditamento TEMPORANEO dell'attività di trasporto sanitario e prevalentemente sanitario

Il sottoscritto _____

nato a _____ (Prov. ____), il _____

residente a _____ (Prov. ____), in Via _____ n. _____

Tel. _____, Fax _____,

E-mail _____; Pec _____,

Legale rappresentante della Associazione/Ditta/Società/, _____,

con sede legale in _____ Via _____

Codice fiscale/Partita IVA _____,

CHIEDE

l'accreditamento TEMPORANEO della seguente struttura
trasporto sanitario, già autorizzata temporaneamente all'esercizio, con DD n. _____ che eroga servizi di
_____ del

DICHIARA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47, nonché dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci o formazione od uso di atti falsi, e in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, nonché consapevole che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione decadrà dai benefici eventualmente conseguiti:

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159/2011;
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;
- che sono state pronunciate le seguenti sentenze di condanna passata in giudicato, o emessi i seguenti decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, oppure le seguenti sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 cpp, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità

AUTORITÀ CHE EMESSO PROVVEDIMENTO	CHE	HATIPOLOGIA ED ESTREMI ILDEL EMESSO	ED ESTREMI PROVVEDIMENTO	SOGGETTO CONDANNATO	TIPO DI REATO, RIFERIMENTI E PENA COMMINATA	DI REATO, NORMATIVIEVENTUALI BENEFICI
---	-----	---	-----------------------------	------------------------	---	--

- che non è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. Ovvero che è stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma ne ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria
- che è informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nella disciplina di gara che qui si intende integralmente trascritta ed accettata;

CHE

la Associazione/Ditta/Società _____:

- risulta iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di _____ n. _____ R.E.A. in data _____;
- non risulta iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio in quanto non ne sussiste l'obbligo;
- risulta iscritta nell'apposito Albo regionale delle Cooperative sociali/Registro regionale delle Associazioni di Volontariato/Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale della Regione Umbria con atto n _____ del _____;

- non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o di altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente e non ha in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 163/2006)
- è stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, con decreto n. _____ in data _____ del Tribunale di _____ e, a tal fine, allega la documentazione prevista dal citato articolo 186-bis per la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici;
- ha presentato, in data _____, domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, presso il Tribunale di _____ ed è consapevole della specifica disciplina che prevede l'inammissibilità alla procedura qualora alla predetta domanda non sopraggiunga la formale ammissione al concordato entro la data di aggiudicazione definitiva. Allega, comunque, alla presente, la documentazione prevista dal citato articolo 186-bis per la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici;
- non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55 (art. 38, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 163/2006);
- non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio (art. 38, comma 1 lett. d) D.Lgs. n. 163/2006);
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse (art. 38, comma 1 lett. g) D.Lgs. n. 163/2006);
- non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali (art. 38, comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 163/2006), come verificabile presso il seguente ufficio _____ con i dati che seguono: matricola aziendale INPS _____, codice Ditta dell'INAIL _____;
- risulta in regola rispetto alle norme che disciplinano in generale il diritto al lavoro dei disabili (art. 38, comma 1 lett. I) D.Lgs. n. 163/2006)
- non è incorso in alcuna sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interditevi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006 (art. 38, comma 1 lett. m) D.Lgs. n. 163/2006);

AI FINI DEL RILASCIO DELL'ACCREDITAMENTO TEMPORANEO

DICHIARA

il possesso dei requisiti di accreditamento, di cui all'allegato "1.B" alla Delib.G.R. _____, ed allega le check list firmate in calce e complete di risposta ad ogni singolo requisito.

Luogo e data _____

Firma leggibile del rappresentante legale

(Allegare copia di un valido documento d'identità personale)

Requisito

Autovalutazione Evidenze
Rispondenza

1.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. La Direzione ha definito ed esplicitato l'articolazione organizzativa (organigramma e diagramma funzionale)
2. La Direzione ha individuato i responsabili di tutte le articolazioni organizzative
3. La Direzione ha definito le modalità con cui garantisce la continuità dell'assistenza in caso di urgenze o eventi imprevisti (clinici, organizzativi, tecnologici)

1.2 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

4. La Direzione ha definito la dotazione organica di personale (dipendente e volontario):
 - a) in termini numerici (equivalenti a tempo pieno) per ciascuna professione o qualifica professionale;
 - b) esplicitando le funzioni attribuite;
 - c) c) in rapporto ai volumi ed alle tipologie delle attività, secondo criteri specificati dalle normative.
5. Tutti i ruoli sono ricoperti da personale in possesso dei titoli previsti dalla normativa vigente
6. È predisposto un piano di formazione-aggiornamento del personale, con indicazione del/i responsabile/i

1.3 GESTIONE DELLE RISORSE TECNOLOGICHE

7. Sono previste specifiche procedure di programmazione degli acquisti di beni e servizi che devono tenere conto dell'obsolescenza, dell'adeguamento alle norme tecniche, della eventuale disponibilità di nuove tecnologie per il miglioramento del servizio
 8. È stato individuato con atto formale un responsabile aziendale del parco tecnologico per gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, della struttura e degli impianti generali (in alternativa può essere individuato il quadro delle responsabilità diffuse. Per manutenzione ordinaria si intende: uso, gestione ordinaria e quotidiana, regole base di sicurezza, pulizia, conservazione in efficienza, revisione periodica e programmata, sostituzione periodica e prevista di dispositivi o parti di essi. Per manutenzione straordinaria si intende: gestione di situazioni imprevedibili o non programmabili)
 9. Esiste un piano di ammodernamento delle attrezzature
 10. Il personale utilizzatore delle apparecchiature biomediche (generali e delle singole unità operative) è coinvolto nella definizione dei bisogni di acquisto con riferimento in particolare alla definizione di specifiche tecniche, criteri di scelta, bisogni formativi correlati (si dovrà quindi tenere conto di analisi dei costi/benefici, apprezzamento da parte degli utenti, semplicità di utilizzo, controlli di qualità sui prodotti, formazione e servizi post vendita offerti dai fornitori, caratteristiche di sicurezza per il paziente e per gli operatori, compatibilità con l'attrezzatura già esistente)
 11. La Direzione ha adottato un inventario delle apparecchiature in dotazione aggiornato almeno annualmente
 12. La Direzione ha provveduto affinché sia garantito l'uso sicuro delle apparecchiature
 13. Esiste un piano per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le apparecchiature; tale piano è reso noto ai diversi livelli operativi
- ### 1.4 CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE E PROGRAMMAZIONE
14. È disponibile la documentazione che attesti l'avvenuto rilascio di tutte le autorizzazioni e concessioni da parte delle autorità competenti
 15. È disponibile la planimetria generale di tutta la struttura
- ### 1.5 GESTIONE, VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ'
16. È stato adottato un piano per il miglioramento della qualità
 17. Esiste una struttura organizzativa (o un responsabile in relazione alla complessità della stessa) che presiede alle attività di valutazione e miglioramento della qualità previsti dal piano della qualità
 18. La Direzione effettua studi di appropriatezza nell'utilizzo delle risorse
- ### 1.6 SISTEMA INFORMATIVO
19. La Direzione ha adottato un documento in cui sono individuati i bisogni

informativi dell'organizzazione, le modalità di raccolta, la diffusione e l'utilizzo delle informazioni, la valutazione della qualità dei dati

20. È stato individuato un referente del sistema informativo responsabile delle procedure di raccolta e verifica della qualità (riproducibilità, accuratezza, completezza) e diffusione dei dati, ferme restando le responsabilità specifiche previste da norme nazionali

1.7 CARTA DEI SERVIZI

21. La Carta dei servizi comprende una Guida ai Servizi e vi sono indicati almeno:

- a) l'elenco e la sede delle articolazioni organizzative con relativi numeri telefonici
- b) i servizi offerti

22. Nella Carta dei Servizi sono indicate le modalità di accesso ai servizi (dati aggiornati almeno annualmente)

23. Nella Carta sono presenti gli indicatori di qualità adottati nella struttura

24. Nella Carta sono indicati anche Impegni e Programmi che si intende attuare (per impegni si intendono le azioni, i processi ed i comportamenti che l'azienda adotta da subito (o nel breve periodo) al fine di garantire alcuni fattori di qualità del servizio o il loro miglioramento; per programmi si intendono invece cambiamenti sul versante strutturale o organizzativo che non è possibile assicurare immediatamente; con i programmi si informano i cittadini sulle iniziative in corso, ma non si forniscono garanzie sul servizio reso)

25. La Carta contiene l'elenco dei diritti e doveri dell'utente

26. È stato nominato un responsabile/referente per le relazioni con il pubblico

27. Sono state esplicitate le funzioni e le modalità di accesso al servizio di relazioni con il pubblico

28. Sono disponibili di procedure scritte per la presentazione e gestione dei reclami ed osservazioni comprensive dei tempi massimi di risposta

29. Tutti i reclami pervenuti per iscritto, e in forma non anonima, ricevono risposta scritta entro sessanta giorni

30. La qualità percepita dagli utenti è oggetto di monitoraggio da parte della struttura almeno una volta all'anno

31. Sono documentabili le modifiche apportate sull'organizzazione derivate dall'analisi dei risultati

1.10 LA GARANZIA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INFERMI

32. L'ente garantisce la disponibilità dei mezzi di trasporto previsti dalla normativa regionale in materia di autorizzazione al trasporto, in relazione ai servizi assegnati

33. L'ente garantisce un numero adeguato di operatori in relazione alla tipologia di servizi di trasporto assegnati

34. L'ente garantisce l'operatività su un ambito territoriale almeno zonale

1.11 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

35. Tutto il personale ha seguito il percorso formativo previsto dalla vigente normativa in materia